Civile Ord. Sez. 6 Num. 19868 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Data pubblicazione: 26/07/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 2368-2018 proposto da:

LO AMADOU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIRRENO 144, presso lo studio dell'avvocato AMEDEO BOSCAINO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI ROMA;

- intimata -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

6578
18

Il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza dell'8.6.2017, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione adottato del 13.8.2016 nei confronti di Lo Amadou, che ricorre sulla base di tre motivi. La Prefettura non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo ed il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 13, co 2 lett. a) e b), del D.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha esaminato i motivi 1.2. ed 1.4 del ricorso, con cui aveva dedotto che la fattispecie contestatagli, secondo cui egli era entrato "nel territorio dello Stato in data 1.1.1998 sottraendosi ai controlli di frontiera senza essere respinto" - art. 13, co 2 lett. a) del d.lgs. n. 286 del 1998- non corrispondeva ai dati di fatto, essendo egli stato titolare di un permesso di soggiorno, scaduto nel 2002, talchè avrebbe potuto al più essergli contestata la diversa fattispecie di cui alla lett. b) della menzionata disposizione.

2. Le censure sono fondate. L'ordinanza impugnata ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di espulsione, trascritto per autosufficienza, e contenente l'indicazione della frontiera e del giorno in cui il ricorrente vi aveva fatto ingresso, ritenendo che lo stesso non avesse provato di aver regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale. Così opinando il GdiP non ha tenuto conto dei seguenti principi: a) la fattispecie dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte, mentre, nel caso in cui il controllo sia stato effettuato e non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

abbia evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia, non si versa più nell'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dal secondo comma, lettera a), dell'art. 13 cit. (salvo il caso in cui lo straniero si sia sottoposto ai controlli di frontiera, ma esibendo documenti falsificati), potendo porsi al più il problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo comma (cfr. Cass n. 20668 del 2005; 22625 del 2015); b) una volta emesso il decreto di espulsione dello straniero, il giudice, adito in sede di opposizione, ove accerti l'insussistenza dell'ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass. n. 24150 del 2016).

3. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il terzo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l'omesso esame del motivo n. 1.3. del ricorso, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, co 2, c.p.c., con la dichiarazione d'illegittimità del decreto di espulsione

4. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato ex art.133 D.P.R.n.115/2002.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara illegittimo il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 13 agosto 2016. Condanna il Prefetto di Roma al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

primo grado, che si liquidano in € 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito, e delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.050,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale